



Tribunale di L'Aquila

Sezione unica

Il Tribunale Civile di L'Aquila costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Elvira Buzzelli | Presidente |
| 2) Dott. Baldovino De Sensi | Giudice |
| 3) Dott.ssa Maura Manzi | Giudice relatore |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo, iscritto al numero n. del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, proposto nel procedimento cautelare n. -1/2023

Tra

S.r.l., C.F. e P.IVA, rappresentata, in forza di procura generale del , a rogito dell'avv. , Notaio in , da S.p.a., rappresentata in giudizio e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in , n.

PARTE RECLAMANTE

E

, C.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Pescara, Via Cesare Battisti n.

31

PARTE RECLAMATA

premesso che

- Con ricorso del 01.09.2023 [redacted] S.r.l. (di seguito, brevemente, solo [redacted]) proponeva reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa in data 17.08.23, con la quale il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento dell'istanza proposta dal [redacted], aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato dall'odierno reclamante, ritenendone non provata la titolarità del credito;
- In particolare, parte reclamante rappresentava che il credito azionato alla base dell'atto di precetto originava da un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Roma nei confronti [redacted] S.p.A. (di seguito, brevemente [redacted]); che il medesimo credito era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione e ceduto ad [redacted]; che suddetta cessione in blocco dei crediti era stata portata a conoscenza del debitore mediante pubblicazione delle relative operazioni in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 del D. Lgs. N. 385/1993, pubblicazione da ritenersi sufficiente anche ai fini della prova della titolarità del credito; che, inoltre, la cessione era stata provata mediante la produzione della lista dei crediti ceduti da [redacted] ad [redacted], non esaminata dal giudice di prime cure, nella quale era indicato il numero identificativo (c.d. NDG) associato al debitore; che infine, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo posto alla base del precetto, il difensore costituito per il creditore aveva dato atto dell'intervenuta cessione, nella rinuncia all'incarico depositata in atti. A sostegno della proprie argomentazioni, [redacted] dichiarava di versare in atti la dichiarazione di cessione, relativa alle posizioni in discorso; infine contestava la sussistenza di *periculum* nel caso di specie, avendo il giudice di primo grado reso una pronuncia volta solo alla tutela del debitore;
- Si costituiva in giudizio [redacted] e chiedeva il rigetto del reclamo con vittoria di spese, evidenziando, come la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito non ha invero alcun effetto nei confronti del debitore ceduto, in quanto dalla stessa pubblicazione non sarebbe identificabile la natura e la specie dei crediti ceduti, occorrendo, ai fini della efficacia della cessione in blocco nei confronti dei singoli debitori ceduti, gli estremi del contratto o gli elementi utili ad identificarlo; inoltre deduceva che la lista dei crediti ceduti ad [redacted] non consentiva di verificare la riconducibilità del credito alla parte reclamata, riportando una lunga serie di "NDG Debitore" dei quali non era certa l'attinenza al contratto di cessione concluso con [redacted]; anche la dichiarazione di cessione nulla poteva provare;

OSSERVA

Il reclamo è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Nell'ordinanza oggetto di reclamo il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per non avere il creditore fornito prova della cessione del credito; segnatamente, in mancanza del contratto di cessione, il mero deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente, attesa la sua genericità e l'assenza di una indicazione analitica delle categorie di crediti ceduti, a dimostrare l'avvenuta cessione del credito con conseguente inesistenza del diritto di ad agire esecutivamente.

Ritiene il Collegio di dover condividere il provvedimento del giudice di prime cure.

Al riguardo, deve osservarsi che in effetti l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di precetto, l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., sez. VI-I, ordinanza, 29 settembre 2020, n. 20495).

In tale filone, può dunque collocarsi anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"* (Cass., sez. I, sentenza, 20 luglio 2023 n. 3439).

Tanto premesso va, tuttavia, evidenziato come lo stesso orientamento non precluda e anzi, imponga al giudice - pur in presenza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e a prescindere dall'avvenuta allegazione del contratto di cessione - di compiere un accertamento di merito, al fine di verificare, sulla base degli elementi allegati dalle parti, la sussistenza della prova presuntiva della cessione, rappresentando l'avviso in Gazzetta uno degli elementi da valorizzare ai fini del raggiungimento della prova (Cass., sez. III, sentenza, 10 febbraio 2023 n. 4277; Cass., sez. III, ordinanza, 22 giugno 2023 n. 17944).

Nel caso in esame, la pubblicazione effettuata da _____ sulla Gazzetta Ufficiale non appare idonea ad assolvere la funzione pubblicitaria di cui sopra né tanto meno a consentire la prova della titolarità del credito azionato nella presente procedura.

Difatti, l'avviso *de quo* fa genericamente riferimento ai crediti che _____ avrebbe acquistato da _____ e, ai fini dell'individuazione dei crediti oggetto di cessione, reca un semplice riferimento temporale all'epoca in cui è sorto il rapporto giuridico e la mera indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, indicati come "*crediti deteriorati*", senza che tuttavia siano specificatamente individuate le condizioni sulla base delle quali l'istituto finanziario definisce un credito come "*deteriorato*".

Nemmeno può rilevare in questa sede l'indicazione nella Gazzetta ufficiale del link che rimanda ad una pagina internet in cui sarebbero indicati specificamente i titoli ceduti, in quanto, in disparte la questione dell'attendibilità dello stesso, non sembra tuttavia che il titolo giudiziario azionato sia stato ivi indicato.

Quanto, infine, alle dichiarazioni di cessione rese reclamante deve osservarsi che le stesse sono parimenti inidonee alla prova della legittimazione attiva del creditore, trattandosi di atti unilaterali ai quali il debitore ceduto è del tutto estraneo.

Ne consegue che, allo stato e salvo diverse valutazioni che potranno essere fatte nella fase di merito, a valle di un giudizio di cognizione piena, deve ritenersi non adeguatamente provata la titolarità del diritto di credito azionato in tale sede.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. _____/2023, così provvede:

- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
- Spese al giudizio di merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13.12.2023.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Maura Manzi)

Il Presidente

(dott.ssa Elvira Buzzelli)